



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUCA DEL 25/07/2006

=====

ADDI' 25/07/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DI STEFANO	Marco	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	MANDARELLI	Alessandra	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICHELANGELI	Mario	"
BATTAGLIA	Augusto	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
ZARATTI	Filiberto	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPA

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: POMPILI - VALENTINI - ZARATTI

DELIBERAZIONE N. 469

Oggetto:

Erogazione contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra e assimilati, ai sensi dell'art. 57, 3° comma, della legge 23.12.1978 n. 833 - anno 2006.



469 25 LUG. 2006

**Oggetto:** erogazione contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra e assimilati, ai sensi dell'art. 57, 3° comma, della legge 23.12.1978 n. 833 - anno 2006 -



## LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** dell'Assessore alla Sanità

**VISTO**

l'art. 57, 3° comma, della legge 833/78 che fa salve le prestazioni sanitarie specifiche - preventive, ortopediche e protesiche - a favore degli invalidi di guerra e di servizio;

**VISTO**

il D.Lgs. 30.12.1992 n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 1, relativo ai livelli uniformi di assistenza, da erogarsi a carico del S.S.N. su tutto il territorio nazionale;

**CONSIDERATO**

che, con nota prot. n. 100/SCPS/15/18303 del 02.12.1994, il Ministero della Salute ha specificato che l'unico contributo erogabile a carico del FSN a favore degli invalidi di guerra e assimilati sono le cure climatiche e che, con nota prot. 100/SCPS/15/14302 del 17.10.1995 lo stesso Ministero ha ribadito il diritto alla citata categoria dei soggiorni terapeutici;

**VISTO**

l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il quale, tra l'altro, contestualmente alla determinazione delle disponibilità complessiva ed omnicomprensiva di risorse da destinare al finanziamento del servizio sanitario Nazionale per gli anni dal 2001 al 2004, prevede l'impegno del Governo ad adottare, entro il 30 novembre 2001, un provvedimento per la definizione dei livelli essenziali di assistenza, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 19 giugno 1999 n. 229, di modifica al richiamato D.Lgs n. 502 del 1992 e in relazione con le risorse definite nello stesso accordo;

**VISTA**


la circolare n. 63 del 23.12.1997 dell'Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute in cui, vengono riportati i criteri per l'individuazione degli assistiti destinatari dei contributi di che trattasi, già specificati nel regolamento ex ONIG n. 30 del 12.12.1975;

**VISTO**

l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sancito in data 22 novembre 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, relativo alla definizione dei livelli essenziali di assistenza, ratificato con DPCM del 29 novembre 2001;

**RILEVATO**

che nel sopracitato DPCM è confermato, per gli invalidi di guerra e per servizio, il diritto ad usufruire di cure climatiche e di soggiorni



469 25 LUG. 2006 *ll*

terapeutici, così come previste ed elencate nel regolamento ex ONIG, secondo le vigenti modalità erogative;

**VISTE**

le DD.GG.RR 586/01, 456/02, 313/03 e 470/04, 528/05 con le quali, per gli anni 2001, 2002, 2003 e 2004 e 2005 sono stati stabiliti gli importi dei contributi giornalieri da erogare a cura delle Aziende Sanitarie di residenza - nell'ambito della quota capitaria di finanziamento - agli invalidi di guerra ed assimilati, ammessi al beneficio delle cure climatiche e soggiorni terapeutici;

**RITENUTO**

necessario ribadire i criteri di cui al regolamento ex ONIG n. 30 del 12.12.75 e confermati nella circolare n. 63/97, riportati nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente deliberazione, al fine di risolvere dubbi e disomogeneità di interpretazione tra le ASL regionali in merito all'individuazione degli assistiti aventi diritto ai contributi di che trattasi;

**RITENUTO**

opportuno:

- Confermare la erogazione del contributo giornaliero per cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra ed assimilati;
- Incrementare il contributo giornaliero, tenuto conto in particolare della lievitazione dei costi alberghieri, prevedendo, per l'anno 2006 una diaria di 44,00 euro - per 21 giorni- estendibile anche all'accompagnatore previsto per i grandi invalidi di guerra dal Mod. 69 rilasciato dal Ministero dell'Economia e Finanze, e per gli invalidi per servizio, dal modello 69 ter o, comunque, dal decreto concessivo di pensione privilegiata;
- Confermare le modalità di erogazione della diaria giornaliera da parte delle ASL del Lazio con le procedure stabilite dalla DGR n. 586 del 26.04.2001 - che, tra l'altro, prevede anche l'autocertificazione da parte dell'utente-
- Considerare quale termine ordinario per la presentazione della documentazione da parte degli aventi diritto alle ASL il 31 ottobre 2006;



**CONSIDERATO** che la presente deliberazione non è soggetta alla procedura di concertazione;

all'unanimità

**DELIBERA**

- di confermare a carico del Servizio Sanitario Regionale la erogazione del contributo giornaliero per cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra e assimilati;



L.69 25 LUG. 2006

ky

- di definire, per l'anno 2006, il contributo giornaliero di 44,00 euro -21 giorni - estendibile anche all'accompagnatore previsto per i grandi invalidi di guerra dal Mod. 69 rilasciato dal Ministero dell'Economia e Finanze, e per gli invalidi per servizio, dal modello 69 ter o, comunque, dal decreto concessivo di pensione privilegiata;
- di confermare i criteri di individuazione degli aventi diritto, contenuti nell'allegato 1 della presente deliberazione, che ne forma parte integrante;
- di confermare le modalità di erogazione del contributo giornaliero da parte delle Aziende Sanitarie del Lazio con le procedure stabilite dalla DGR n. 586 del 26.04.2001, che prevede tra l'altro anche l'autocertificazione dell'utente; di prevedere, quale termine ordinario per la presentazione della documentazione da parte degli aventi diritto alle ASL il 31 ottobre 2006.

II. PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

II. SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

27 LUG. 2006



ALLEG. alla DELIB. N. 469  
25 LUG. 2006  
DEL .....

## ALLEGATO 1

Le cure climatiche e i soggiorni terapeutici sono concessi, per un periodo massimo di 21 giorni agli invalidi che, in conseguenza delle invalidità pensionate abbiano necessità di tali terapie al fine di consolidare i risultati ottenuti con recenti ricoveri o con intense e prolungate cure ambulatoriali, oppure prevenire aggravamenti di dette infermità cronicizzate e suscettibili di complicanze per le condizioni climatiche sfavorevoli della località di residenza degli invalidi stessi.

### CURE CLIMATICHE

Hanno diritto ad accedere alle cure climatiche - circolare n. 63/97- gli assistiti che, sulla base della documentazione presentata, risultino percettori di pensione vitalizia per invalidità di guerra o per causa di servizio, nonché gli utenti equiparati da norme speciali agli invalidi di guerra e che, alternativamente:

- ◆ risultino invalidi pensionati per infermità tubercolare che presentano uno dei seguenti quadri clinico-radiologici:
  - a) esiti di interventi demolitori del polmone ( pneumectomia, lobectomia totale o parziale)
  - b) decorticazioni pleuriche;
  - c) esiti di toracoplastiche con resezione di almeno cinque costole;
  - d) t.b.c. polmonare in corso di trattamento terapeutico mediante rifornimenti periodici di pneumotorace;
  - e) esiti di tubercolosi del polmone, associati a postumi di tubercolosi del rene, o intestinale, o osteoarticolare, o laringea;
  - f) esiti del morbo di Pott associati a postumi di tubercolosi di una o più grandi articolazioni ( spalla, gomito, anca, ginocchio);
  - g) nefrectomia per t.b.c. renale;
  - h) coesistenza di postumi di due o più forme tubercolari interessanti il rene, il laringe, il sistema scheletrico, o l'apparato digerente;
  - i) fibrotorace totale retraente, con evidente attrazione del mediastino e riduzione della capacità respiratoria;
  - j) compromissione dello stato generale di nutrizione e sanguificazione conseguente a marcati esiti della malattia tubercolare o evidenti alterazioni della funzionalità cardio-respiratoria per esiti fibro -sclerotici di tubercolosi polmonare;
- ◆ risultino iscritti alla prima categoria di pensione per infermità non tubercolari per i quali il clima rappresenti un fattore terapeutico atto a prevenire riacutizzazioni o complicanze dell'infermità menzionata.





## SOGGIORNI TERAPEUTICI

Ai sensi della medesima circolare 63/97, hanno diritto all'effettuazione dei soggiorni terapeutici gli invalidi che, sulla base della documentazione presentata, risultino percettori di pensione vitalizia per invalidità di guerra o per causa di servizio, nonché gli utenti equiparati da norme speciali agli invalidi di guerra e che presentino uno dei seguenti quadri clinici:

- a) insufficienza respiratoria cronica;
- b) risentimento cardiaco secondario ad insufficienza respiratoria (cuore polmonare cronico)
- c) insufficienza cardiovascolare non scompensata;
- d) gravi affezioni degenerative articolari e della colonna vertebrale

